

### Libro I - Dei reati in generale Titolo II - Delle pene

#### **Art. 19 Pene accessorie: specie**

Le pene accessorie per i delitti [c.p. [77](#), [98](#), [140](#), [166](#), [389](#); c.p.p. [662](#); c.n. 1082] sono:

1. l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. [28](#), [29](#)];
2. l'interdizione da una professione o da un'arte [c.p. [30](#), [31](#)];
3. l'interdizione legale [c.p. [32](#)];
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [c.p. [316](#), [671](#)].

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. [35](#)];
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [c.p. [36](#), [165](#)].

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [c.p. [671](#)].